



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTO** il D.M. n. 255 del 23/12/2023 di “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”;

**ESAMINATA** l'istanza prot. n. 9672 dell'11 giugno 2018 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più paesi Italia/**Bulgaria**, appartenenti all'Unione Europea dal Sig. **Jonathan GARAVELLO**;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato D. Lgs. n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'attestazione N° 07-00-174 dell'11 gennaio 2018 rilasciata dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica “e”* secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii. e costituisce titolo per l'esercizio della professione di *Insegnante di Economia* nelle elementari, scuole superiori e i licei riuniti (fascia di età 11-19 anni) e che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 13, par. 2, della Direttiva 2005/36/CE. 13 - l'accesso a una professione e il suo esercizio [...] sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regola detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

**ESAMINATA** la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18, pubblicata il 28 dicembre 2022, relativa a titoli di studio conseguiti in Bulgaria e finalizzati all'insegnamento su classe di concorso (materia) che in Italia è professione regolamentata, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20 [...] il Ministero dell'istruzione è in altri termini tenuto:*

*-- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata [...];*

*-- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art.14 della direttiva”;*

**ESAMINATA** la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, n. 8124 pubblicata in data 11 maggio 2023, cui l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessato, cittadino italiano di madrelingua italiana, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del D. Lgs. più volte citato n. 206/2007, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dall'interessato nella disciplina di riferimento integra e completa la formazione acquisita e documentata, come indicato nelle premesse che precedono;

**ACCERTATO**, in particolare, che l'interessato ha maturato esperienza professionale per due interi anni scolastici, con orario completo per la classe di concorso di cui si chiede il riconoscimento, come si evince dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del merito;

### **DISPONE**

**1** - Il titolo di formazione professionale così composto:

- Laurea in “*Giurisprudenza*” (V.O.) conseguita il 24 ottobre 1996 presso l'Università degli Studi di Ferrara;
- Certificato di qualifica professionale di “*Insegnante di Economia*” Serie NBU, N. 3935, n. reg. 767 rilasciato il 10.11.2017 da “Nuova Università Bulgara” di Sofia,

posseduto dal Sig. **Jonathan GARAVELLO** nato il 5 giugno 1971 a Monselice (prov. PD -Italia), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

### **A- 46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

**2** Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

*IL DIRETTORE GENERALE  
COMMISSARIO AD ACTA  
ANTONELLA TOZZA*